



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 240

DETERMINAZIONE

del 12 aprile 2024

OGGETTO: STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 8-9 GIUGNO 2024. PRENOTAZIONE DI SPESA.

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Responsabile della Segreteria Generale;

Premesso che:

- le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo l'8 ed il 9 giugno 2024;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 in data 8 aprile 2024, sono stati convocati, per le giornate di Sabato 8 giugno e di Domenica 9 giugno p.v., i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte (B.U. n. 14S5 del 09/04/2024;

Considerato che il Comune, per far fronte a tali incombenze, deve provvedere autonomamente all'approvvigionamento degli stampati elettorali ed altri beni di consumo;

Visto l'art 54 del vigente Regolamento di contabilità nel disciplinare le prenotazioni di spesa prevede che le stesse si tramutino in impegni, tra le varie modalità, con l'emissione di buoni d'ordine per le acquisizioni di materiale non ricorrente come definito dall'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia;

Dato atto che l'art. 11 del previgente Regolamento per gli acquisti in economia aveva introdotto, nell'ambito della più generale disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 una specifica disciplina per l'acquisizione di beni e servizi di singolo importo inferiore ad € 500,00 non avente carattere ricorrente e contenuti nel limite massimo di € 5.000,00;

Richiamato il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, il quale non contiene una previsione analoga a quella di cui all'art. 125 del D.Lvo 163/2006, che disciplinava il ricorso agli affidamenti in economia attraverso il cottimo fiduciario, i quali devono, pertanto, intendersi ora ricompresi nella disciplina introdotta dall'art. 50, relativa ai contratti sottosoglia;

Considerato che, a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione n 1097 del 26/10/2016, con la quale l'ANAC ha approvato le linee guida n 4 di attuazione del Dlgs 50/2016 *Nuovo Codice dei Contratti*, recanti “*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, recante la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, che prevede la possibilità di procedere con “*l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

Rilevato che l'importo presunto della fornitura in argomento è stimato, sulla scorta della spesa storica sostenuta dal Comune, di modico valore e al di sotto della soglia di Euro 1.000,00;

Ritenuto che, per la loro entità stimata su base annua inferiore ad € 5.000,00 stabilito dal soprarichiamato art. 11 del Regolamento, tali spese rientrano tra quelle effettuabili attraverso “buoni d'ordine”;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato;

Dato atto che:

- la struttura della codifica della transazione elementare è definita dall'allegato n. 7 del richiamato D.L.vo 118/2011;
- detti elementi devono essere collegati ad ogni atto gestionale;
- non è possibile procedere all'impegno delle spese in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione;

Richiamato l'art. 37 del Dlgs 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente

all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamati:

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30/03/2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026.

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti gli artt. 31, 54 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo.
2. Di prenotare, per l'approvvigionamento di stampati elettorali ed altri beni di consumo, la somma complessiva di € 1.000,00 IVA inclusa, con imputazione della spesa al cap. 13/4 del bilancio 2024/2026, esercizio 2024, attribuendo alla transazione elementare la seguente codifica definita dall'allegato n 7 del D. Lgs. 118/2011 (codice livello V) del Piano finanziario dei conti: U.1.03.01.02.010 - *Beni per consultazioni elettorali*.
3. Di dare atto che:
 - la prenotazione si trasformerà in impegno al momento dell'emissione dei Buoni d'ordine come previsto dall'art. 54 del vigente Regolamento di contabilità;
 - il buono d'ordine in quanto costituente impegno dovrà:

- stabilire la somma da pagare;
 - individuare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione della spesa e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sopra indicata;
 - indicare gli elementi utili ad attribuire la codifica della transazione elementare generata per la parte non strettamente riconducibile al capitolo di imputazione;
4. Di dare attuazione all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
 5. Di provvedere altresì, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 alla pubblicazione dei buoni d'ordine collegati alla presente determinazione, nella sezione specifica del sito internet del Comune.
 6. Di individuare quale responsabile unico di progetto la Dott.ssa Monica Lovera.
 7. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per quanto di competenza.

Mondovì, li 12 aprile 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa